

COMUNE DI
Provincia di Campobasso

Rep. Segr. N° 53

CONTRATTO DI APPALTO per costruire ed esercitare un impianto per la distribuzione d'energia elettrica per l'illuminazione votiva permanente, delle tombe, lapidi, ossari, cappelle, società, confraternita e pie unioni esistenti nel Cimitero Comunale.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemilaquattro il giorno 25 del Mese di Maggio, nella residenza comunale, presso l'ufficio di segreteria del Comune, ubicato in via Roma.

AVANTI A ME Segretario Comunale del Comune di
domiciliato per la mia carica presso la sede comunale, senza assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,

SONO COMPARSI

da una parte: -

che dichiara di intervenire in quest'atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di _____ codice fiscale _____ che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "**Comune**";

dall'altra parte: - Sig. _____

residente in _____ bis, C.F. _____
dell'impresa EMILIO ALFANO S.p.a., con sede legale in Arzano (NA), Corso S. D'Amato, n. 106, partita IVA 01256441211, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "**Concessionaria**", in qualità di Procuratore, giusta Procura speciale ricevuta da notaio Dott. Paolo MORELLI in Napoli in data 19.11.2002, Repertorio N° 91312, Raccolta N° 11656 che, in originale e previa lettura da me datane ai componenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A" (Allegato A).

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:

PREMETTONO

- che con atto consiliare N° 25 del 10.04.2000, si provvede ad istituire il servizio di illuminazione elettrica votiva del Cimitero comunale approvando il relativo schema di convenzione, in seguito modificato con deliberazione del C.C. N° 31 in data 29.11.01;
- che, a seguito di gara a mezzo di licitazione privata, sono stati affidati provvisoriamente alla "Concessionaria" la costruzione ed esercizio degli impianti per la distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione votiva delle strutture funerarie esistenti nel Cimitero comunale, come risulta dal verbale in data 10.07.03 della Commissione di gara;
- che con determinazione n. 66, in data 15.03.2004, del Responsabile del Procedimento, si è proceduto alla aggiudicazione definitiva;
- che è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi dell'articolo 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni;



- che la Concessionaria ed il Responsabile del Procedimento,
in data 25.05.2004 hanno sottoscritto, ai sensi dell'articolo 71,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554, il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono
l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano
quanto segue:

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 01- OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di _____ nella persona del Sig. _____
nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico, concede alla Impresa
EMILIO ALFANO S.p.a. la facoltà di costruire ed esercitare un impianto per la
distribuzione d'energia elettrica per l'illuminazione votiva permanente, delle
tombe, lapidi, ossari, cappelle, società, confraternite e pie unioni esistenti nel
Cimitero Comunale e nei nuovi Cimiteri Comunali che dovessero essere
costruiti durante la validità della presente, come da progetto definitivo approvato
con deliberazione giunta N° 57 del 26.05.04.
La concessione resta affidata in regime di esclusiva e con diritto di privativa per
la distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione votiva nell'intero ambito
cimiteriale.

Art. 02 CONTRATTO

Le spese del contratto, ivi incluso i diritti di registrazione e quant'altro ad esso
conseguenziale, nulla escluso od eccettuato, sono a totale carico della impresa
Concessionaria, che, ai fini fiscali, dichiara di essere iscritta all'Ufficio I.V.A di
Napoli con il numero di partita I.V.A. 01256441211.
Copia conforme all'originale del contratto di concessione, sottoscritto dalle parti,
sarà trasmessa alla Concessionaria a cura dell'Ufficio di Segreteria a mezzo di
raccomandata A. R.

Art. 03 - CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO

La Concessionaria, a proprie esclusive spese dovrà provvedere alla costruzione
degli impianti per la distribuzione d'energia elettrica a bassissima tensione di
sicurezza (SELV CEI 64-8) per l'illuminazione votiva eterna, delle strutture
funerarie esistenti nel Cimitero Comunale.

La distribuzione dal punto di consegna da parte dell'ENEL, nei pressi
dell'ingresso del Cimitero, in linea di massima sarà costituito dai seguenti
circuiti:

- a) Linea d'alimentazione principale 220 V, (realizzata con cavo antifiamma a
doppio isolamento e predisposto per l'interro) che assolverà essenzialmente
alla funzione di trasporto dell'energia elettrica dal punto di fornitura ENEL alle
cabine di trasformazione a bassa tensione;
- b) Quadri di trasformazione a bassa tensione (da 220 a 24 V) che renderanno
la corrente all'interno del sito cimiteriale assolutamente innocua;
- c) Canalizzazioni elettriche in PVC, (in profilato rettangolare e/o tubolare che
secondo le necessità sarà incassata, posata a parete o interrata) a bassa
tensione per l'alimentazione d'ogni singola lampada votiva.

Art. 04 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in **anni 14 (Quattordici)** con facoltà di disdetta dopo dieci anni, al fine di garantire alla impresa Concessionaria l'ammortamento dei costi posti a suo carico per la realizzazione degli impianti oggetto della concessione. La decorrenza della medesima viene stabilita dalla data di sottoscrizione della presente.

Art. 05 - LOCALE ATTREZZI

Il Comune, gratuitamente e per tutta la durata della concessione, metterà a disposizione della Concessionaria un locale, o parte di esso, nell'ambito del/i Cimitero/i che sarà adibito ad ufficio utenze nonché deposito attrezzi.

Art. 06 - TERMINI PER LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti oggetto della concessione *de qua*, dovranno essere costruiti entro e non oltre **mesi 5 (cinque)** a decorrere dalla data di allacciamento alla rete ENEL e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di approvazione, da parte del Comune concedente, del relativo progetto esecutivo.

Art. 07- VERIFICHE

Durante l'esecuzione dei lavori e nel corso della validità della presente concessione, il Comune concedente si riserva la facoltà, con mezzi che più riterrà idonei, di verificare la sussistenza della sicurezza degli impianti e la conformità degli stessi alle disposizioni di Legge.

Il Comune concedente, inoltre, verificherà l'efficienza del servizio e la rigorosa osservanza delle tariffe praticate dalla Concessionaria e per le prestazioni oggetto della presente e, in qualsiasi momento, potrà chiedere la documentazione comprovante l'effettiva consistenza delle utenze, nonché di esaminare la modulistica impiegata per la riscossione degli importi dovuti dagli utenti.

La Concessionaria è tenuta ad ottemperare alle eventuali modifiche e prescrizioni impartite dall'organo preposto alle verifiche, nei termini dallo stesso stabiliti.

Art. 08 - RESPONSABILITA' CIVILE

La Concessionaria è tenuta a ripristinare l'idoneità dei luoghi ove si procederà alla esecuzione dei lavori, rispettando la dignità del Pio luogo e rimanendo la sola ed unica responsabile per eventuali danni che dovesse cagionare a terzi e/o a cose in relazione alla presente concessione; la stessa è obbligata ad osservare e fare osservare, nei limiti della propria competenza, tutte le norme di Legge ed i regolamenti vigenti in materia e tenere indenne e sollevato civilmente e penalmente, il Comune concedente da qualsiasi responsabilità.

Art. 09 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

La Concessionaria, per mezzo del personale idoneo ed alle proprie dipendenze, curerà la buona manutenzione ed il regolare funzionamento degli impianti mediante:

- a) Ispezioni - sostituzione lampade esaurite;
- b) Revisioni periodiche degli impianti e delle apparecchiature.

Art. 10 - AMPLIAMENTO DEL SITO CIMITERIALE

La Concessionaria e' tenuta ad eseguire a proprie spese le estensioni della rete elettrica votiva, nel caso che queste si rendessero necessarie in conseguenza di ampliamenti del Cimitero nonché a realizzare gli impianti oggetto della concessione *de qua* in eventuali nuovi Cimiteri che dovessero essere costruiti durante la validità della presente. Per tali realizzazioni la Concessionaria dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 3 del presente.

Qualora le suddette realizzazioni interessino una superficie di almeno 200 mq. ovvero occorranò per alimentare almeno 100 punti presa, la Concessionaria, previa formale istanza, usufruirà di una proroga della concessione per un minimo di 05 (cinque) anni a decorrere dalla data di naturale scadenza.

Per estensioni più consistenti, l'entità della proroga della concessione sarà concordata tra le parti e la Concessionaria, in tal caso, avrà facoltà di richiedere la revisione dei canoni, che all'epoca andranno a determinarsi. Nel caso non si dovesse pervenire ad un accordo si farà ricorso all'arbitrato come disposto dal Codice Civile.

La Concessionaria, su richiesta dell'amministrazione Comunale, provvederà a proprie spese, per tutta la durata della concessione, a qualsiasi spostamento degli impianti necessari per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione ad aiuole, strade, muri, ecc.

Art.11 - PENALI

Nel caso non fosse rispettato, per cause imputabili alla Concessionaria, il termine per la realizzazione degli impianti oggetto della concessione *de qua*, indicato al precedente art. 6, sarà applicata, alla medesima una penale pari a Euro 15,49 (quindici/49) per ciascun giorno di ritardo.

Qualora, la Concessionaria non ottemperasse agli obblighi derivanti dal contratto di concessione o svolgesse il servizio con negligenza o non provvedesse a sanare le deficienze che le venissero segnalate con lettera raccomandata A.R, entro il termine fissato dall'Amministrazione Comunale; quest'ultima potrà comminare una sanzione nella misura massima del 10% del canone di concessione, di cui al successivo art. 15, riferito all'anno precedente. In caso di fallimento, prolungate inadempienze contrattuali, o assoluto impedimento da parte della ditta Concessionaria ad esercitare il servizio, il contratto di concessione s'intenderà rescisso senza obbligo da parte dell'Amministrazione Comunale di corrispondere alcun indennizzo.

Art. 12 - TARIFFE D'UTENZA

Gli utenti che intendono usufruire del servizio, alle condizioni di cui al regolamento d'utenza al successivo art. 20, dovranno corrispondere alla Concessionaria:

A) **14,72** (euro quattordici/72) *una tantum* a base d'asta, quale contributo allacciamento per ogni nuova richiesta di lampada votiva eterna e per l'aggiunta di una nuova lampada ad una già esistente comprensiva di materiali e manodopera occorrente.

B) **14,72** (euro quattordici/72) annue a base d'asta per ogni lampada votiva eterna accesa ininterrottamente, comprensive di manutenzioni, di ricambio lampada esaurita e consumo energia elettrica.

A dette tariffe vanno aggiunti gli oneri fiscali previsti dalla Legge, come l'IVA. e successive nuove imposte, nonché spese postali per invio bolletta.

Art. 13 - REVISIONE VALORI CONTRATTUALI

La Concessionaria ha diritto, a decorrere dal secondo anno, alla revisione delle tariffe e dei valori, in ragione del maggior costo verificatosi nell'anno precedente; tale aggiornamento dovrà essere calcolato nella misura percentuale definita dall'I.S.T.A.T., con riferimento alla variazione intervenute sui prezzi al consumo nel periodo preso in considerazione.

A tal fine, entro il 15 ottobre di ogni anno, la Concessionaria dovrà far pervenire al Comune concedente, apposita comunicazione, a mezzo di raccomandata A.R., con l'indicazione delle nuove tariffe che si sono determinate a seguito degli aumenti verificatisi e la cui applicazione decorrerà dal 1^a gennaio dell'anno successivo. Ove il Comune facesse pervenire entro i successivi sessanta giorni eventuali rilievi, sarà sospesa l'applicazione di tale adeguamento sino alla risoluzione dell'iter. Il perfezionamento di tale procedimento dovrà essere comunque definito entro il 31 marzo successivo.

Art. 14 - AUMENTI COSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Gli eventuali aumenti del costo di energia elettrica che dovessero verificarsi nel corso del biennio, superiori all'alea del 10% comporteranno l'immediato aumento delle tariffe. In tal caso, la percentuale d'incremento sarà applicata solo sulla quota della relativa incidenza, valutata in ragione del 30% sulle tariffe di cui all'art. 12 lettera B. Dell'intervenuto aumento del costo di energia elettrica, la Concessionaria dovrà darne tempestiva comunicazione, con lettera raccomandata A.R indirizzata all'ufficio Tecnico Comunale, con la indicazione degli estremi del provvedimento ufficiale indicando la data di applicazione della tariffa maggiorata, che non potrà essere antecedente alla data del provvedimento medesimo.

In tal evenienza, la Concessionaria ha anche facoltà di rivalersi nei confronti degli utenti ove questi corrisposero già il dovuto.

Art. 15 - CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

La Concessionaria, a titolo di corrispettivo di concessione è tenuta a corrispondere al Comune un canone di concessione da calcolarsi in ragione del:

1) 10% (dieci per cento) dei canoni d'allaccio, e per ogni nuova richiesta di Lampada votiva eterna;

2) 10% (dieci per cento) dei canoni di manutenzione annuo e per ogni lampada votiva eterna e mese di accensione. Detto corrispettivo, verrà quantificato, previa presentazione di appositi rendiconti, (che saranno trasmessi dalla Concessionaria all'Ente Concedente entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno), contenenti tra l'altro:

a) Elenco nominativo delle utenze eterne, (defunto - incaricato), correntizzate nell'anno di riferimento e relativi importi fatturati al netto di I.V.A. ed ogni eventuale altro onere o imposta;

b) Elenco nominativo dei distacchi effettuati e relativa data di cessazione.

Il corrispettivo di concessione che si verrà a determinare sarà versato dalla Concessionaria all'Ente Concedente, previa emissione di regolare fattura, non oltre il 31 marzo d'ogni anno.

La Concessionaria dovrà inoltre:

- a) installare, a sue spese, n. 02 punti luce su paline o a braccio all'ingresso del Cimitero, restando, altresì, a suo totale carico e per l'intera durata della concessione gli oneri derivanti dai consumi di energia elettrica, lampade di ricambio e manutenzione in genere;

- b) provvedere, a sue spese, alla realizzazione di un impianto d'irrigazione nei due campi d'inumazione.
- c) fornitura e posa in opera di n.8 corpi illuminati su pali in alluminio presso fuso e n.2 corpi illuminati a braccio in alluminio presso fuso, costituiti da lanterne in fusione di alluminio, per l'illuminazione dei viali interni al cimitero, comprensivi di consumo di energia elettrica, manutenzione ordinaria e straordinaria e ricambio lampade esauste per tutta la durata della concessione; la realizzazione di tale opera è descritta graficamente nella tavola di progetto EG-03.

Art. 16-CAPPELLE SEPOLCRALI

Le Confraternite, Congreghe, Cappelle Gentilizie o Pie Unioni esistenti nel Cimitero Comunale, dovranno consentire l'accesso delle personale dipendente della Concessionaria preposto alla manutenzione e facilitare il compito di questi nell'espletamento del servizio.

Art. 17-DIVIETI E MANOMISSIONI

E' fatto divieto assoluto a chicchessia di introdurre nel Cimitero lampade a corrente, con batteria od accumulatori o con alimentazione fotovoltaica.

Qualora dovessero verificarsi delle manomissioni, che possano in qualunque modo apportare variazioni non autorizzate dalla Concessionaria agli impianti di cui alla presente concessione, i colpevoli saranno perseguiti a norma di legge e saranno tenuti a risarcire i danni prodotti.

La Concessionaria ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'energia elettrica alle utenze abusive o per le quali abbia riscontrato l'impiego di lampade non conformi agli standard.

Art. 18 - RISCATTO

La concessione, alla sua naturale scadenza, potrà essere rinnovata con atto deliberativo dell'Ente Concedente ai sensi della normativa vigente, ove non si addivenisse alla rinnovazione, la Concessionaria provvederà alla consegna degli impianti in perfetta efficienza, previa la dismissione contestuale del servizio ed il pagamento di un prezzo di prelievo che sarà determinato, di comune accordo, da un tecnico comunale e da un tecnico della ditta Concessionaria. In caso di disaccordo, le parti richiederanno la nomina di un arbitro da parte del tribunale competente territorialmente.

Il Comune si riserva in ogni caso il diritto di riscatto alla scadenza del 10° anno del contratto ad un prezzo determinato secondo le modalità di cui al precedente comma

Art. 19 - SUBAPPALTO

E' tassativamente vietata la subconcessione, pena la decadenza dell'incarico conferito, mentre, in considerazione della durata della concessione, è data facoltà al Concessionario di apportare modifiche, anche sostanziali, alla ragione e denominazione sociale, nonché trasferire la presente, previo consenso scritto dell'Amministrazione comunale, ad altra impresa, e sempre che quest'ultima abbia i requisiti di legge e sottoscriva formale impegno ad ottemperare agli obblighi derivanti dalla presente concessione.

Art. 20 - REGOLAMENTO D' UTENZA

La Concessionaria effettuerà il servizio per la illuminazione votiva eterna ed occasionale, dei sepolcri, loculi, tombe, confraternite cappelle gentilizie con le modalità di cui ai successivi punti:

01 - OBBLIGHI DI FORNITURA

La Concessionaria è tenuta ad effettuare la fornitura, a chiunque ne faccia richiesta, purché:

- 1) L'utente accetti le condizioni generali di cui ai successivi paragrafi del contratto di concessione;
- 2) L'utente non risulti moroso nel pagamento dei canoni di manutenzione ed allaccio relativi ad altri defunti del medesimo Cimitero;
- 3) Al defunto per il quale viene richiesta l'installazione della lampada votiva la medesima non sia stata precedentemente rimossa per morosità di altro richiedente.

02-RICHIESTA ALLACCIAMENTI

La richiesta di installazione di lampada votiva eterna dovrà essere effettuata mediante sottoscrizione di specifico modulo/contratto.

03-DIRITTI DELL'UTENTE

A) Con l'accettazione della richiesta da parte della ditta l'utente avrà diritto all'installazione di una lampada elettrica con relativo portalampada, all'allacciamento alla rete di alimentazione a bassa tensione, manutenzione e sorveglianza, sostituzione della lampada in caso di fulmini, guasti o esaurimento.

B) L'alimentazione delle lampade verrà assicurata per l'intero arco delle 24 ore salvo casi di forza maggiore dovuti a incendi, furti, devastazioni, calamità naturali e guasti alle linee ENEL.

C) Nel caso che il richiedente volesse installare delle illuminazioni particolari, ha l'obbligo di effettuare ugualmente il versamento del canone di allaccio e di manutenzione; dette apparecchiature resteranno di proprietà dell'utente il quale ne curerà sia l'installazione che la manutenzione, mentre, l'allacciamento alla rete di alimentazione e la sostituzione delle lampade bruciate sono a carico della ditta Concessionaria.

D) L'allacciamento, qualora ne ricorrano i presupposti, avverrà entro e non oltre sette giorni dalla data di richiesta e l'utenza delle lampade votive durerà ininterrottamente sino alla disdetta da parte del richiedente da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata entro e non oltre i 31 dicembre dell'anno corrente.

Art. 21 – CAUZIONI

La Concessionaria ha costituito le seguenti cauzioni:

- 1) Polizza fidejussoria relativa all'esecuzione dei lavori, N° 57433332 rilasciata dall'Aurora assicurazioni, Agenzia di Napoli per l'importo di 4658,00 pari al 10% dell'importo contrattuale.
- 2) Polizza assicurativa di cui all'art. 30 comma 3 della Legge 109/94 per responsabilità civile verso terzi N° 2201645 rilasciata dall'Aurora assicurazioni, Agenzia di Napoli.

- 3) Cauzione definitiva pari ad 258,23 costituita con libretto di deposito di risparmio bancario ordinario rilasciato dall'Istituto Bancario S. Paolo di Torino Banco di Napoli N° 0413/223 emesso in data 10.05.2004 dall'Agenzia di Arzano (Na).

Art. 22 - FORO COMPETENTE

Per quanto non previsto nel presente estratto di concessione le parti si rimettono alle disposizioni del vigente Codice Civile ed il Foro competente è o quello di

Art. 23 - DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente atto l'assuntore elegge domicilio legale presso la Casa Comunale di

Art.24 - SPESE FISCALI

Ai fini fiscali verrà richiesta la registrazione a tassa fissa, essendo i relativi proventi soggetti ad I.V.A. .

Agli effetti della tassa di registrazione si dichiara che il valore del presente contratto è di 46.571,55 e si fa obbligo alla ditta Concessionaria di presentarne all'ufficio I.V.A. competente la denuncia definitiva dell'effettivo importo riscosso.

Art.25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, N° 675, e successive modificazioni, informa la Concessionaria che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Del presente Atto io segretario rogante ho dato lettura alle Parti, che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, me lo sottoscrivono. Questo atto consta di 2 (due) fogli scritti da persona di mia fiducia e da me Segretario su N° 7 (sette) facciate e fin qui della presente, oltre le firme.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

LA CONCESSIONARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE